

REGOLAMENTO (CEE) N. 215/89 DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 1989****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3367/88⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;considerando che l'importo della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2237/88 del Consiglio⁽⁵⁾ a 443 000 t per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989; che occorre provvedere alla ripartizione di questa riserva per il periodo interessato; che, data la situazione degli Stati membri, occorre mantenere invariati per il quinto periodo i quantitativi assegnati al momento della ripartizione della riserva comunitaria per il periodo precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1546/88, la frase introduttiva del secondo comma è sostituita dal testo seguente:

- Per ciascuno dei due periodi che vanno rispettivamente dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 e dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita nel modo seguente: ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
 (²) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
 (³) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.
 (⁴) GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 49.
 (⁵) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 39.